L.R. 2/2002, artt. 40, 46 e 51 B.U.R. 5/6/2002, n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio.

Art. 2
(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, presenta apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del richiedente e del Direttore tecnico nel caso di cui all'articolo 45, comma 2 della legge regionale 2/2002, la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo ed il tipo di attività che si intende svolgere tra quelle indicate nell'articolo 39, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale

2/2002. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;
d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 2/2002.

3. Alla domanda è allegata:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di persone giuridiche;
c) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore;
d) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.

4. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, può verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.

Art. 3
(Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'institore, ovvero il legale rappresentante o l'institore in caso di persone giuridiche, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'apertura e l'esercizio di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo autorizzata.

2. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede principale dell'agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione che l'ha rilasciata.

3. Alla comunicazione è allegata una pianta planimetrica dei locali della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002.

Art. 4
(Variazioni del contenuto dell'autorizzazione)

1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'articolo 2, compreso il caso di trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 5 della legge regionale 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della variazione è tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che nei successivi trenta giorni, può richiedere l'invio di copie di atti o dichiarazioni attestanti le modifiche intervenute, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

2. In caso di sostituzione del Direttore tecnico con altro già iscritto all'albo regionale, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del sostituto.

3. In caso di assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, i motivi dell'assenza.

Art. 5
(Domanda di ammissione all'esame di idoneità)

1. L'ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 2/2002, è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, turismo e terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale, titolo di studio di scuola secondaria superiore e codice fiscale del richiedente, nonché l'indicazione delle lingue

straniere in cui intende sostenere l'esame, con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931; d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 6

(Svolgimento dell'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico)

1. L'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto almeno ogni due anni, con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'esame si svolge di fronte alla Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 7, di seguito denominata Commissione, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

a) per la prova scritta:
   1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;
   2) componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
b) per la prova orale:
   1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
   2) legislazione turistica nazionale e regionale;
   3) cenni di geografia mondiale;
   4) colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;
   5) tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni.

3. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione alla prova orale.

4. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'iscrizione all'albo regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo avviene su domanda dell'interessato, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale e codice fiscale del richiedente, e degli estremi dell'atto da cui risultano il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione pubblica che lo ha rilasciato.

Art. 7
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato, che funge da Presidente;
b) un docente di tecnica turistica;
c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla Giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza;
e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di Segretario.

Art. 8

(Contenuto dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio di cui all'articolo 51 della legge regionale 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni:

a) le date di svolgimento del viaggio;
b) l'itinerario;
c) la durata;
d) il numero dei pernottamenti qualora la durata sia espressa in giorni;
e) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
f) la qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
g) i termini per le iscrizioni;
h) il termine e le condizioni per le rinunce;
i) le condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo;
l) gli estremi della garanzia assicurativa.